

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI DELL'UNITA' TERRITORIALE DI PISTOIA

L'A.C.I. – Unità Territoriale di Pistoia (di seguito chiamato ACI), con sede in Pistoia, via Ricciardetto n°2, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001 nella persona di D.ssa Gianna Guiducci in qualità di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Pistoia

e

la Società Corpo Vigili Giurati S.p.A. (di seguito chiamata Società) con sede in Firenze viale M. Fanti n. 199, codice fiscale 03182700488 partita IVA 03182700488, rappresentata dal Sig. Emilio Berni, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante,

Stipulano e convengono quanto segue:

1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di prelievo e trasporto di plichi e contenitori già sigillati, contenenti denaro ed altri valori.

2 - DURATA

Il presente contratto ha la durata di anni uno, con decorrenza dall'1/7/2017 al 30/6/2017.

Il contratto potrà essere prorogato dall'ACI agli stessi patti, prezzi e condizioni, o più favorevoli per l'Ente, fino ad un massimo di 3 (tre mesi), mediante comunicazione scritta alla Società, ove sia necessario per assicurare la conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

3 - PERIODO DI PROVA

Per i primi tre mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società mediante posta certificata.

Nell'eventualità di recesso, alla Società spetterà il solo corrispettivo per i servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

4 – ATTIVITA' COMPRESSE NEL SERVIZIO

Il servizio verrà eseguito dalla Società con la massima cura, diligenza e puntualità, secondo le condizioni, le modalità ed i termini contenuti nel presente contratto e negli allegati, nel pieno rispetto delle prescrizioni di leggi e delle norme deontologiche ed etiche vigenti in materia, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio, nonché sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.

La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che saranno impartite dal referente ACI, nonché a dare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore all'ACI comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio.

La Società si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e negli allegati che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento delle prestazioni e per assicurare le finalità di ogni servizio richiesto.

La Società si impegna ad utilizzare strumentazioni, attrezzature e materiali idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.

Sono a carico della Società le spese per la fornitura, l'installazione e la manutenzione di tutte le strumentazioni eventualmente necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste. Il servizio prevede anche, all'occorrenza, il cambio moneta da effettuarsi presso l'Istituto bancario in concomitanza al servizio di trasporto valori, con cadenza presumibilmente quindicinale, e da recapitare nella giornata stessa all'ufficio.

5 - PERSONALE ADDETTO

La Società si impegna a rilasciare, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale addetto al servizio, specificando le generalità e la qualifica; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni.

Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato o di eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso della prescritta licenza di guardia giurata e, durante lo svolgimento del servizio, dovrà indossare l'uniforme, essere munito di pistola, portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza e dovrà essere radiocollegato con la Centrale Operativa Principale e con tutte le radiomobili della Società ovunque operanti.

Tenuto conto dell'importo trasportato che ammonta ad un massimo di € 20.000,00, il servizio di trasporto valori verrà svolto da n. 1 guardia giurata armata e munita del giubbotto antiproiettile, a bordo di veicolo leggero, radiocollegato con la C.O. dell'Istituto di vigilanza privata e dotato di sistema di localizzazione satellitare G.P.S. , adeguatamente coperto da garanzie assicurative ed avente una struttura adeguata ai limiti quantitativi di valore indicati nella relativa polizza, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni normative vigenti.

La Società garantisce che il personale addetto offra idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.

In caso di assenza dell'addetto al servizio, la Società dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro dipendente.

Il personale predetto dovrà risultare di gradimento dell'ACI che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi la Società si impegna a soddisfare le richieste dell'ACI con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa di legge vigente.

La Società dovrà vietare al personale di effettuare nei locali dell'ACI qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di oggetto del presente contratto.

La Società si impegna a tenere comunque indenne l'ACI da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio.

Il personale dovrà mantenere l'assoluta segretezza su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e la sicurezza di ACI e, più in generale, dovrà astenersi dal divulgare qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza in relazione allo svolgimento del servizio e/o dal visionare documenti in arrivo o in partenza.

Il personale è, altresì, obbligato a rispettare tutte le regole e i divieti vigenti sui luoghi di lavoro, in conformità alle disposizioni organizzative interne dell'ACI.

6 - RAPPORTI TRA LE PARTI

La Società provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta relativa all'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società. Il Responsabile del servizio, in particolare, dovrà coordinare le attività di competenza necessarie per assicurare l'esecuzione delle prestazioni

contrattuali e verificare la conformità dei servizi al fine di garantire il rispetto del livello di qualità definito, nonché formulare proposte per il miglioramento delle performance di servizio.

Per l'ACI i rapporti verranno tenuti con il Responsabile di struttura, Responsabile dell'esecuzione del contratto o con un suo incaricato che avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, controllare che il servizio sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.

7 - CORRISPETTIVO

Per il servizio oggetto del presente contratto, l'ACI corrisponderà alla Società il compenso di seguito indicato:

- € 23,40 (Euro ventitre/40) IVA esclusa, quale compenso per ogni servizio di trasporto valori.
- € 23,40 (Euro ventitre/40) IVA esclusa quale compenso per ogni servizio di cambio monete

Tenuto conto dei suddetti compensi e delle prestazioni richieste, l'importo complessivo del servizio per l'intera durata contrattuale, ammonta presuntivamente ad € 2.854,80 IVA esclusa.

8 - FATTURAZIONE

Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, salvo diverse disposizioni, la Società dovrà emettere una fattura elettronica mensile posticipata che dovrà avere in evidenza, salvo diversa disposizione, il Codice Univoco (IPA) n KL23E6, la tipologia del servizio svolto, il periodo di riferimento, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZE11E90FD5, unico per tutto il periodo contrattuale. Dovranno, inoltre, essere specificati i dati fiscali: importo imponibile, importo IVA, e il totale da pagare.

La fattura dovrà, inoltre, essere corredata da un report di esecuzione lavoro dal quale dovrà risultare ogni attività svolta, nonché le ore di servizio effettivamente prestate.

La Società prende atto che i riferimenti da apporsi sulle fatture sono da considerarsi come requisiti essenziali ai fini del pagamento delle fatture.

Il pagamento verrà effettuato nei termini di legge, salvo diverse pattuizioni, presso le Poste Italiane S.p.A. o l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico, sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dalla Società in sede di stipula del contratto, previa verifica, da parte dell'ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.

L'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.

Nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l'ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

La Società si obbliga :

- ad applicare nei confronti del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali di categoria;

- a provvedere al versamento di tutti i contributi assicurativi ed assistenziali obbligatori, nonché ad osservare tutte le norme legislative in materia di rapporti di lavoro;
- in caso di sciopero del proprio personale, a darne immediata comunicazione all'ACI, fermo restando l'obbligo di assicurare l'espletamento del servizio ove necessario a garantire il regolare svolgimento delle attività di istituto dell'ACI.

La Società è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia, al Codice della Strada ed alle norme legislative e regolamentari in materia di trasporto valori.

La Società è responsabile dell'opera del personale dalla stessa dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni previste dai locali regolamenti.

La Società si impegna a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.

La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La Società assume la responsabilità del trasporto valori e della regolarità delle operazioni di versamento presso gli Istituti Bancari e gli Uffici Postali effettuate dai propri dipendenti secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico allegato, impegnandosi a risarcire direttamente ed integralmente ogni danno che l'ACI dovesse subire indipendentemente dalle condizioni inserite nella polizza stipulata a copertura dei rischi derivanti dal trasporto valori e, a maggior ragione, qualora la stessa dovesse risultare, per qualsiasi motivo, inoperante o insufficiente a ricomprendere totalmente i sinistri verificatisi.

10 – GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva prestata dalla Società in conformità all'art.103 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.

Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la stessa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni (dieci) da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione.

In caso di mancata o immotivata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

11 – APPLICAZIONE DELLE PENALI

Qualora la Società non esegua o esegua parzialmente anche una sola delle prestazioni relative ai servizi oggetto del contratto ovvero non le esegua con le modalità ed i tempi previsti nel contratto e nel capitolato tecnico o in conformità alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'esecuzione, l'ACI potrà applicare una penale variabile dal 2% (duepercento) al 5% (cinquepercento) del corrispettivo mensile relativo al servizio interessato all'inadempienza in ragione della gravità dell'inadempimento, come di seguito specificato:

– prima inadempienza contrattuale	2%
– seconda inadempienza contrattuale	3%
– terza inadempienza contrattuale	4%
– quarta inadempienza contrattuale	5%

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 3 (tre) giorni, l'ACI ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto, senza bisogno di messa in mora.

Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, ovvero nel caso in cui le penali applicate dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l'ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa

in mora e con semplice provvedimento amministrativo provvederà all'incameramento della garanzia definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI; Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

Qualora la Società non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, l'ACI potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'art.10, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.

12 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di arbitraria sospensione delle prestazioni da parte della Ditta e/o di inadempienze e/o servizi parzialmente effettuati, l'ACI procederà alle contestazioni per le vie brevi che, se si rivelassero inutili, saranno seguite da contestazione scritta degli addebiti con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento.

Nell'ipotesi in cui la Ditta, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, l'ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, mediante comunicazione inoltrata con PEC, e procedere all'incameramento della garanzia definitiva, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

In ogni caso, l'ACI procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 nel corso della procedura espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
- b) perdita, da parte della Società, dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- c) avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
- d) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI;
- e) gravi e ripetute violazioni delle legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
- g) gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
- h) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.

L'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi effettivamente resi ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l'ACI stesso debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.

13 - RECESSO

L'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante posta certificata, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trasferimento, riduzione o soppressione di uffici;
- c) esito negativo del periodo di prova.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.

Nelle ipotesi di recesso, all'ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Consip SpA, in base all'art.26 della legge n.488/1999 e s.m.i. ed all'art.58, comma 1 della legge n.388/2000 e s.m.i., stipuli Convenzioni per l'affidamento dei servizi di vigilanza e trasporto valori e le stesse prevedano condizioni economiche più vantaggiose per l'amministrazione, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, interamente o parzialmente, ove il fornitore non intenda adeguarsi ai parametri economici definiti nelle suddette Convenzioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13 del D.L. n.95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012.

14 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

La Società, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, a dotarli dei dispositivi di protezione necessari per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

15 - COSTI PER LA SICUREZZA

Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., allo stato attuale, non sono individuabili rischi da interferenze e, pertanto, i costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.

L'ACI assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si impegna a fornire le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dei rischi cui sono esposti gli addetti utilizzati dalla stessa. A tal fine, le parti convengono, qualora vengano individuati rischi interferenziali, di predisporre quanto necessario per l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) nel quale saranno individuate le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi rilevati.

La Ditta si impegna a produrre copia del proprio POS (piano operativo di sicurezza) e a comunicare il nominativo del proprio responsabile SPP.

16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di legge vigenti.

In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimenti aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000.

In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.

La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale competente, della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il testo integrale del codice, al quale si rinvia, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it, nella sezione bandi di gara.

La Società è tenuta a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.

19 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Periodicamente verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per servizi uguali e/o analoghi quotati nei listini delle Convenzioni e nel Mercato elettronico Consip o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dalla Società fosse più alto rispetto al mercato di riferimento per servizi uguali e/o analoghi, la società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.

Qualora i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non accetti la modifica, è facoltà dell'Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13 del D.L. n.95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012.

La Società garantisce all'ACI che qualsiasi condizione di miglior favore da essa eventualmente praticata a pubbliche amministrazioni per servizi analoghi sarà immediatamente e senza alcuna eccezione applicata al presente contratto.

20 – NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI

La Società riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

In particolare la Società assume l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all'art.80 del D.gs. n.50/2016 e s.m.i.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

21- TRASPARENZA E PATTO D'INTEGRITA'

La società espressamente ed irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del trattato CE ed articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ. per fatto e colpa della società, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.

22 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato tecnico allegato, si applicano le norme del codice civile e le disposizioni di legge, nonché, per le parti compatibili, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Manuale delle procedure negoziali), i regolamenti ed i Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di vigilanza e trasporto valori.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.

23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, compresa la spesa per il bollo.

24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

Data 30 Giugno 2017

Responsabile U.T. Aci Pistoia
D.ssa Gianna Guiducci

Corpo Vigili Giurati S.p.A.
Vice Presidente Emilio Berni

Postilla

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. la Società dichiara di conoscere e di approvare specificamente le condizioni di seguito elencate :

- Art.3 Periodo di prova
- Art. 9 Obblighi e responsabilità della società
- Art.12 Diffida ad adempiere e risoluzione
- Art.11 Penali e detrazioni
- Art.13 Recesso
- Art.14 Osservanza norme di sicurezza
- Art.23 Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art.24 Foro competente

Data 30 Giugno 2017

Corpo Vigili Giurati S.p.A,
Vice Presidente Emilio Berni